

LOTTO N. 10

SCHEMA DI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA

RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI,

DIRIGENTI, SINDACI

stipulata tra
Fondazione Edmund Mach
Via E. Mach, 1 – San Michele all’ Adige –
P.IVA 02038410227

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Impresa)

Periodo di assicurazione:

**dalle ore 24.00 del 31.12.2012
alle ore 24.00 del 31.12.2016**

**senza clausola di tacito
rinnovo alla scadenza finale.**

Scadenza annua: 31.12

Numero di polizza:

Intermediario:
INSER spa

1. Contraente e Codice Fiscale/P.IVA	Fondazione Edmund Mach Via E. Mach, 1 – San Michele all’Adige – P.IVA 02038410227			
3. Periodo di assicurazione	dalle ore 24 del 31.12.2012		alle ore 24 del 31.12.2016	
4. Massimale	Massimale aggregato per Periodo di assicurazione per tutte le Perdite patrimoniali di tutti gli Assicurati : € 7.500.000,00 <i>I seguenti sotto limiti sono parte del, e non in aggiunta al, Massimale aggregato sopra indicato:</i> a) Sotto limite aggregato per Spese per il ripristino della reputazione : 15% del massimale con il massimo di € 250.000,00 b) Sotto limite aggregato per Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione : € 20.000,00 c) Sotto limite aggregato per Costi di difesa per Inquinamento: 20% del Massimale di polizza e con un massimo di € 100.000,00			
5. Estensione territoriale	Mondo Intero escluso USA & Canada			
6. Periodo di osservazione	Come indicato nella sezione Allegati			
7. Premio netto				
8. Imposte				
9. Premio lordo				
10. Assicuratore				
11. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze				
12 Quota di ritenzione del rischio	100%			

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del contraente e/o dell'assicurato.

Di comune accordo tra le parti, sulla base delle condizioni previste dalla polizza e in considerazione delle informazioni contenute nel **Questionario per la valutazione del rischio** che è da considerarsi

parte integrante della polizza, l'**Assicuratore** ed il **Contraente** concordano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

- A: Responsabilità civile personale** L'**Assicuratore** pagherà al terzo danneggiato per conto dell'**Assicurato** le **Perdite patrimoniali** derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** cagionata da un **Atto illecito** dell'**Assicurato** e presentata, per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile), **escluso il caso in cui l'Assicurato sia indennizzabile o sia stato indennizzato dalla Società in virtù di un obbligo di legge o di contratto**.
- B: Rimborso alla Società** L'**Assicuratore** si obbliga a tenere indenne la **Società** per le **Perdite patrimoniali** derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** cagionata da un **Atto illecito** dell'**Assicurato** e presentata, per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile) **ma solo nella misura in cui la Società abbia tenuto indenne l'Assicurato**.
- C: Costi di indagine** L'**Assicuratore** pagherà i **Costi di indagine** sostenuti dall'**Assicurato** in seguito a un'**Indagine iniziata per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile).
- D: Spese per il ripristino della reputazione** L'**Assicuratore** pagherà inoltre le **Spese per il ripristino della reputazione** sostenute dall'**Assicurato** in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** rientrante nelle lettere A, B e C che precedono.
- E: Coniugi, Conviventi, Legale rappresentante ed Eredi** L'**Assicuratore** pagherà le **Perdite patrimoniali** subite dal coniuge, convivente, legale rappresentante o erede dell'**Assicurato**, derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** cagionata da un **Atto illecito** dell'**Assicurato** e presentata per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile).
- F: Rappresentanza in società partecipate** **La presente estensione non opera per la responsabilità propria, del coniuge o persona convivente dell'Assicurato, nei confronti dei terzi.** L'**Assicuratore** pagherà al terzo danneggiato, per conto di qualsiasi **Rappresentante in società partecipate**, le **Perdite patrimoniali** conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata per la prima volta durante il **Periodo di assicurazione** e relativa ad un **Atto illecito** commesso dal **Rappresentante in Società Partecipate** nello svolgimento del proprio incarico nell'ambito della **Società partecipata**.

Articolo 2 – Definizioni

- 1. Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale** persona fisica che è stata, è o sarà amministratore, sindaco, dirigente o altro organo aziendale della Società nominato ai sensi di legge od in virtù dello statuto, atto costitutivo od analoghi atti societari (compresi i soggetti indicati negli articoli 2380 bis e s.s. del c.c., 2409 octies e s.s. del c.c., 2409 sexiesdecies e s.s. del c.c., e le figure equivalenti in qualunque altro ordinamento giuridico).
- 2. Assicurato** qualsiasi:

- (a) **Amministratore, Sindaco, Dirigente;**
- (b) **dipendente**, ma esclusivamente nel caso in cui:
 - (i) sia co-imputato con un **Amministratore, Sindaco, Dirigente;** o,
 - (ii) la **Richiesta di risarcimento** riguarda un **Atto illecito** commesso nell'ambito di funzioni manageriali o di supervisione; o,
 - (iii) sia coinvolto in un procedimento giudiziario volto ad accertare la sua responsabilità in qualità di amministratore di fatto;
 - (iv) sia stato designato quale responsabile della sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (v) sia stato designato quale responsabile della privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - (vi) sia stato designato quale responsabile della redazione dei documenti contabili ai sensi della legge 262/2005 e successive modifiche e/o integrazioni
- (c) coniuge, convivente, rappresentante legale o erede dei soggetti indicati alle lettere (a), e (b) relativamente alla lettera E dell'oggetto dell'assicurazione;
- (d) **Rappresentante in società partecipate**
- (e) qualunque membro dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni
- (f) qualunque **amministratore di fatto**, intendendosi con tale termine qualsiasi persona fisica che, seppur in mancanza di un'investitura formale, svolga per una qualsiasi delle **Società**, attività di natura gestoria riservata per legge agli amministratori di diritto. Per **amministratore di fatto** si intende anche qualunque "shadow director", come definito in base alla sezione 741 del Companies Act britannico del 1985 o altre leggi analoghe in altri paesi.

L'espressione **Assicurato non include i revisori, i curatori fallimentari, i liquidatori giudiziari o volontari, amministratori giudiziari, amministratori fiduciari, creditori ipotecari e chiunque altro non sia dipendente dalla Società.**

3. Assicuratore

.....

4. Atto illecito

Qualsiasi:

- (a) reale o presunta violazione di doveri, negligenza, errore, omissione o dichiarazione falsa o fuorviante, **Errore nella gestione dei rapporti di lavoro** commessi da un **Assicurato** nell'esercizio delle proprie funzioni;
- (b) qualsiasi altra pretesa avanzata nei confronti di un **Assicurato** esclusivamente in funzione della posizione ricoperta.

In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.

5. Contraente

l'entità giuridica indicata al punto 1 del Frontespizio di polizza

6. Costi di difesa

qualsiasi onorario e/o spesa necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'**Assicuratore** per le indagini, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi **Richiesta di risarcimento** presentata nei confronti di un **Assicurato**.

I costi di difesa sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano e sono pari ad una somma non

- superiore al 25% del massimale indicato al punto 4 del Frontespizio.
- 7. Costi di indagine** qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta con il consenso scritto dell'**Assicuratore** per ottemperare alla richiesta ufficiale di partecipazione ad un'Indagine.
- 8. Dipendente** qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente a tempo pieno, part-time, stagionale o interinale della Società in quanto tale. La definizione comprende altresì qualsiasi altra persona fisica considerata dipendente della Società ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano. Viene definito dipendente anche il personale distaccato dalla Provincia Autonoma di Trento
- La definizione di dipendente non comprende amministratori non esecutivi, consulenti, appaltatori, commercialisti o legali esterni, personale distaccato od agenti.**
- 9. Errori nella gestione dei rapporti di lavoro** qualsiasi:
- (a) licenziamento senza giusta causa;
 - (b) ingiusta mancata assunzione o promozione;
 - (c) non corretta prospettazione della posizione lavorativa;
 - (d) violazione delle norme in tema di discriminazione;
 - (e) molestie sessuali, mobbing o qualsiasi altra molestia nell'ambiente di lavoro;
 - (f) diffamazione;
 - (g) sofferenza psicologica inflitta;
- commessa o che si ritiene sia stata commessa colposamente da un **Assicurato** nei confronti di un **Dipendente** della **Società**.
- 10. Indagine** qualsiasi procedimento promosso da una pubblica autorità avente ad oggetto l'attività della Società e riguardante l'operato dell'**Assicurato** in qualità di **Amministratore, Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale** della **Società**, ma che non è volto ad accertare profili di responsabilità a carico dello stesso.
- 11. Modifiche rilevanti** uno qualsiasi dei seguenti eventi:
- (a) la fusione del **Contraente** od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
 - (b) l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto, del controllo del **Contraente** così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
 - (c) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del **Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale**.
- 12. Organo aziendale** Qualunque **Assicurato**
- 13. Periodo di osservazione** il periodo di tempo aggiuntivo indicato alla voce "Estensioni", durante il quale l'**Assicurato** può comunicare all'**Assicuratore** per iscritto (ai termini dell'art 1) una **Richiesta di risarcimento** ricevuta per la prima volta durante il **Periodo di osservazione** ma avente ad oggetto esclusivamente un **Atto illecito** commesso antecedentemente alla scadenza del **Periodo di assicurazione**.
- 14. Perdita** Qualsiasi somma per la quale gli **Assicurati** siano riconosciuti responsabili

patrimoniale	in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro Perdita patrimoniale non comprende: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili per legge.
15. Questionario per la valutazione del rischio	ogni singolo questionario per la valutazione del rischio ed i relative allegati sottoposti all' Assicuratore in relazione all'assunzione del rischio regolamentato dalla presente polizza o di cui la presente polizza rappresenta il rinnovo o la sostituzione
16. Rappresentante in società partecipate	qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale della Società che agisce in qualità di Amministratore, Sindaco, Dirigente od altro organo aziendale (o loro equivalente in altri ordinamenti giuridici) di una Società partecipata in seguito ad una nomina da parte della Società .
17. Richiesta di risarcimento	<p>qualsiasi pretesa avanzata per iscritto da un terzo, diverso dalla Società o da un Assicurato, volta ad ottenere il risarcimento di una Perdita patrimoniale conseguente ad un Atto illecito commesso da un Assicurato; e</p> <p>(a) qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, regolamentare o arbitrato promosso in conseguenza di un Atto illecito commesso da un Assicurato; e</p> <p>(b) esclusivamente con riferimento all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione, lettera C: qualsiasi comunicazione scritta mediante la quale si richiede in via ufficiale la partecipazione dell'Assicurato ad un'Indagine.</p>
18. Società	Il Contraente e le Società controllate
19. Società controllata	<p>qualsiasi società in cui il Contraente esercita il controllo così come previsto dall'art. 2359 del codice civile, a condizione che la stessa:</p> <p>(a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli;</p> <p>(b) non sia quotata in alcuna borsa valori;</p> <p>(c) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni;</p> <p>(d) Non sia in liquidazione o qualsivoglia procedura concorsuale;</p> <p>(e) Non abbia patrimonio netto negativo.</p> <p>Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.</p>
20. Società partecipata	<p>Qualsiasi entità:</p> <p>(a) no profit [costituita dalla Società ed amministrata statutariamente dai suoi Dipendenti o Amministratori];</p> <p>(b) qualsiasi entità diversa da quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale compresa tra il 5% ed il 50%;</p> <p>(c) qualsiasi entità diversa quella di cui alla lettera (a), in cui la Società detenga una quota di capitale sociale inferiore al 5% a</p>

condizione che sia espressamente indicata in un'appendice alla presente polizza;

a condizione che la stessa:

- (i) **non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; o,**
- (ii) **non sia quotata in alcuna borsa valori; e,**
- (iii) **non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni; e,**
- (iv) **non sia una Società controllata.**

Una società cesserà di essere considerata **Società partecipata** ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni indicate sopra.

21. Sostanza inquinante

qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, o proprietà termica contaminante, e i rifiuti ad eccezione di quelli speciali, tossici e ospedalieri.

22. Spese per il ripristino della reputazione

qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'**Assicurato**, con il consenso scritto dell'**Assicuratore**, per un consulente in pubbliche relazioni incaricato di studiare una campagna pubblicitaria volta mitigare i danni causati alla reputazione personale da una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza di cui i media, o altre fonti di informazioni, abbiano dato un obiettivo resoconto.

Articolo 3 - Condizioni generali

1. Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta agli Assicurati e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo assicurazione, o il Periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti illeciti già denunciati ad un altro Assicuratore.

2. Rinnovo dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30gg prima della scadenza, ed in assenza di sinistri e/o fatti o circostanze comunicate all'Assicuratore che possano generare una Richiesta di Risarcimento, la polizza, di durata non inferiore ad un anno, è rinnovata automaticamente per 12 mesi pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile e così successivamente.

L'Assicuratore avrà comunque la facoltà di richiedere le informazioni finanziarie e di qualsiasi altra natura, inerente alla copertura in oggetto, da inviare entro e non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza della polizza o comunque entro 10 giorni dalla richiesta dell'Assicuratore. Ove l'Assicurato non invii la documentazione richiesta nel predetto termine, la polizza sarà da intendersi disdettata, con conseguente in operatività della clausola di tacito rinnovo.

3. Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera per le **Richieste di risarcimento** presentate e per gli **Atti illeciti** verificatisi entro l'estensione territoriale indicata al punto 5 del Frontespizio.

4. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o di un rischio equivalente o aventi una copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di Richiesta di risarcimento, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, **la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le Perdite patrimoniali coperte da qualsiasi altra polizza della responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.**

Salvo diversa disposizione di legge, **nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall'Assicuratore o da un'altra società del gruppo, il massimale totale aggregato a carico dell'Assicuratore, ai sensi della presente polizza, sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.**

5. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24 del giorno indicato al punto 3 del Frontespizio, **a condizione che il premio sia stato pagato.**

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento del premio.

Se il Contraente non paga il premio o i premi successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi devono essere pagati direttamente all'**Assicuratore** o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della polizza.

6. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** e dell'**Assicurato** relative **a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della presente polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

7. Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l'**Assicuratore** si è basato su quanto contenuto nel **Questionario per la valutazione del rischio** che è posto alla base del presente contratto e deve essere considerato parte integrante della presente Polizza.

Nessuna affermazione contenuta nel **Questionario per la valutazione del rischio** fatta da un **Assicurato** o la conoscenza da parte di un **Assicurato** potrà essere attribuita ad un altro **Assicurato** al fine di determinare o meno l'operatività della presente polizza.

8. Modifiche di polizza

La presente polizza contiene ogni accordo tra le Parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della presente polizza.

9. Modifiche del rischio

Il **Contraente** e/o l'**Assicurato** comunicheranno immediatamente per iscritto all'**Assicuratore** ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla presente polizza.

Le Modifiche rilevanti o gli aggravamenti di rischio non noti o non

accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, ai sensi e per gli effetti del Codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'Assicuratore avrà inoltre il diritto di recedere dalla presente polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'**Assicuratore** rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

Se, durante il **periodo di assicurazione**, ha luogo una delle **Modifiche rilevanti**, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli **atti illeciti** commessi prima della data effettiva della **Modifica rilevante**.

10. Legge applicabile e foro competente

La presente polizza è regolamentata dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano.

11. Offerta pubblica di titoli

Qualora durante il **Periodo di assicurazione** il **Contraente** o qualsiasi **Società controllata** dovesse effettuare un'offerta pubblica o privata di titoli, o i cui titoli dovessero essere quotati o negoziati in qualsiasi mercato o borsa valori:

(i) il **Contraente** dovrà fornire all'**Assicuratore** copia del prospetto e di ogni altro documento informativo preparato per l'offerta o quotazione, nonché ogni altro documento depositato o comunicazione inviata alle autorità competenti in materia non appena le stesse divengano di dominio pubblico; e

(ii) l'**Assicuratore**, preso atto di quanto sopra, avrà la facoltà di offrire una modifica della presente polizza al fine di ricomprendere le Perdite patrimoniali causate da **Atti illeciti** commessi dagli **Assicurati** relativamente a quanto indicato al primo comma del presente articolo.

In tal caso la garanzia sarà operativa dalla data in cui la **Contraente** avrà pagato il premio addizionale richiesto dall'**Assicuratore**; effettuato il pagamento del premio, la Società Controllata continuerà ad essere considerata Società Controllata ai fini della presente Polizza.

12. Ordine dei pagamenti

In caso di **Perdita patrimoniale**, derivante da una **Richiesta di risarcimento** per la quale è necessario effettuare un pagamento ai sensi della presente polizza, l'**Assicuratore** dovrà prima di tutto pagare le Perdite patrimoniali rientranti nella garanzia prestata dalle garanzie A e F dell'articolo 1. della presente polizza.

Il fallimento o l'insolvenza della **Società** o di qualsiasi Assicurato non potrà in alcun modo modificare le priorità di pagamento delle **Perdite patrimoniali** rientranti nella presente polizza, tranne che ciò derivi da norme imperative di legge.

13. Forma delle comunicazioni

Il **Contraente** è autorizzato ad agire per conto delle **Società** controllate e degli **Assicurati** con riferimento all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla polizza.

14. Cessione

La presente polizza ed i diritti ad essa relative non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'**Assicuratore**.

15. Controllate estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le Società controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo

rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 Condizioni Particolari

4.1 - Estensioni

1. Costituzione o acquisizione di nuove società controllate

La definizione di **Società controllata** è estesa a qualsiasi società costituita dal **Contraente** o della quale il **Contraente** acquisisce direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. successivamente alla data di decorrenza della polizza, **a condizione che la stessa:**

- (a) non abbia effettuato alcuna offerta pubblica di titoli; ovvero**
- (b) non sia quotata in alcuna borsa valori; ovvero**
- (c) non abbia patrimonio netto negativo; ovvero**
- (d) non sia in liquidazione; ovvero**
- (e) non sia una Istituzione Finanziaria o Compagnia di Assicurazioni.**

Una società cesserà di essere considerata Società controllata ai sensi della presente polizza qualora si dovesse verificare una delle condizioni sopra indicate.

La presente estensione non è applicabile a qualsiasi Società controllata ubicata in paesi soggetti alle direttive OFAC.

2. Periodo di osservazione

Nel caso in cui alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** l'Assicuratore dovesse decidere di non rinnovare la polizza, il **Contraente** avrà diritto ad un periodo di **Periodo di osservazione** come indicato nella sezione Allegati **a condizione che:**

- a) non si sia verificata una Modifica rilevante; o,**
- b) la Contraente non abbia rinnovato o sostituito la presente polizza con un'altra polizza che garantisce un'analoga copertura assicurativa.**

Per fruire del **Periodo di osservazione**, il **Contraente** deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza.

3. Periodo di osservazione a favore degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti o altri organi aziendali cessati

Nel caso in cui alla scadenza del periodo di assicurazione la polizza non dovesse essere rinnovata o sostituita con analoga copertura prestata da altro assicuratore, qualsiasi **Amministratore e Sindaco, Dirigente o altro organo aziendale** che, antecedentemente alla scadenza del **Periodo di assicurazione**, cessa di prestare la propria attività a favore della **Società** per ragioni diverse dalla revoca o licenziamento per giusta causa, avrà automaticamente diritto ad un periodo di osservazione gratuito della durata di 5 anni, decorrente dalla data di mancato rinnovo, per le **Richieste di risarcimento** relative all'attività prestata.

4. Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro

L'Assicuratore pagherà al terzo danneggiato per conto dell'Assicurato le **Perdite patrimoniali** derivanti o conseguenti a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** cagionata da un **Errore nella gestione dei rapporti di lavoro** dell'Assicurato e presentata, a termini dell'art. 1, per la prima volta durante il **Periodo di Assicurazione** o il **Periodo di osservazione** (qualora applicabile).

Esclusivamente con riferimento alla presente estensione:

(a) la definizione di Assicurato è estesa a tutti i dipendenti della Società;

(b) l'estensione territoriale è Mondo intero escluso USA e Canada.

5. Costi di difesa di emergenza

Per **Costi di difesa di emergenza** si intendono i **Costi di difesa sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore in relazione ad una Richiesta di Risarcimento** allorquando, a causa di un'emergenza, non sia ragionevolmente possibile per l'Assicurato ottenere la previa autorizzazione scritta dall'Assicuratore. Resta in particolare convenuto che: (a) i **Costi di difesa di emergenza che potranno essere sostenuti dall'Assicurato senza la preventiva approvazione dell'Assicuratore non potranno in ogni caso eccedere l'ammontare di € 30.000,00;** (b) i **Costi di difesa di emergenza sono parte dei Costi di difesa oggetto di copertura ai sensi dell'art. 1917 comma 3 del codice civile e non costituiscono pertanto un massimale separato.**

6. Costi sostenuti in relazione a procedimenti di estradizione

Con un sotto limite complessivo di € 20.000,00 la presente estensione copre:

(i) **Costi di difesa nell'ambito di procedimenti di estradizione**

(a) L'assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun **Assicurato** di quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare ad un legale qualificato per costi, spese e onorari (fatta eccezione per la remunerazione di qualsiasi **Assicurato**) sostenuti con la previa autorizzazione scritta dell'**Assicuratore**, da parte o per conto dell'**Assicurato** che agisce in tale veste, per contestare, resistere a, e/o difendersi da procedimenti di estradizione promossi nei confronti dell'**Assicurato** a seguito di uno dei seguenti eventi:

- ricevimento, da parte dell'**Assicurato** di una comunicazione scritta ufficiale, trasmessa dalle autorità statali competenti, che lo informi di una richiesta di estradizione avanzata nei suoi confronti; oppure,
- l'esecuzione di un mandato di arresto nei confronti di tale **Assicurato**.

(b) I procedimenti di estradizione includono, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualsiasi ricorso inerente ai provvedimenti di estradizione, qualsiasi procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale si contesti l'ambito territoriale rilevante ai fini della legge sull'extradizione, la contestazione o il ricorso relativi a qualsiasi decisione di estradizione adottata dalle autorità statali competenti, inclusa l'individuazione della cittadinanza rilevante in relazione ai procedimenti di estradizione, oppure le domande depositate presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo o tribunale analogo in relazione a procedimenti di estradizione.

(ii) **Costi per Procedimenti di Estradizione:** Previo consenso scritto dell'Assicuratore, quest'ultimo corrisponderà alla **Contraente** la copertura dei **Costi per Procedimenti di Estradizione**.

Per **Costi per Procedimenti di Estradizione** si intendono:

Costi, spese e onorari di qualsiasi:

- (A) consulente fiscale qualificato
- (B) consulenti di pubbliche relazioni

delle cui prestazioni professionali l'**Assicurato** si avvalga direttamente in relazione a procedimenti di estradizione promossi nei suoi confronti.

7.
*Responsabilità
per illegittima
costituzione
societaria*

L'**assicuratore** si obbliga a tenere indenne ciascun **Fondatore di società** per le **Perdite patrimoniali** derivanti da una **Richiesta di risarcimento** avanzata per la prima volta nei confronti del **Fondatore di società** durante il **Periodo di assicurazione** e comunicata per iscritto all'**Assicuratore** in conformità alle condizioni della presente polizza per qualsiasi **Atto illecito** commesso da tale **Fondatore di società** nel corso della costituzione, ovvero avente per effetto l'illegittima costituzione della **Contraente**, di una **Società controllata** o di qualsiasi entità giuridica che sarebbe diventata una **Società controllata** se tale **Atto illecito** non fosse stato commesso.

Per **Fondatore di società** si intende qualsiasi persona fisica diversa da:

- (i) un consulente esterno; o
- (ii) altri soggetti la cui attività abituale consista nella costituzione di società, che (a) abbia agito o agisca per conto della **Società** al fine di costituire la **Contraente**, una **Società controllata** oppure un'entità giuridica che, nell'intenzione della **Società**, doveva o deve diventare una **Società controllata**, e (b) sia stato o sia un **Assicurato** nel momento in cui ha compiuto le attività relative alla costituzione della **Contraente** o di una **Società controllata**, oppure (c) in caso di illegittima costituzione societaria, sarebbe diventata un **Assicurato** se la costituzione della società non fosse stata illegittima.

Tracciabilità dei flussi

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4.2 - Richieste di risarcimento

1.
Comunicazione
delle Richieste
di risarcimento

La copertura prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per le Richieste di risarcimento:

- (a) avanzate per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione (qualora applicabile);**
- (b) comunicate per iscritto dall'Assicurato all'Assicuratore all'indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di polizza non appena possibile e comunque:**
 - (i) durante il Periodo di assicurazione o il Periodo di osservazione;**
 - (ii) entro i trenta (30) giorni successivi alla cessazione del Periodo di assicurazione o al Periodo di osservazione a condizione che la comunicazione all'Assicuratore non avvenga oltre i trenta (30) giorni dalla data in cui l'Assicurato l'ha ricevuta.**

L'Assicurato può comunicare all'Assicuratore le Richieste di risarcimento:

- 1. mediante lettera raccomandata all'indirizzo indicato al punto 12 del frontespizio di polizza. In tal caso la data di invio sarà considerata come data della comunicazione all'**Assicuratore**; oppure
- 2. mediante fax al numero + 39.02.36.90.222 specificando all'attenzione di Financial Lines Claims

2. Circostanze
alle quali
potrebbero
conseguire
Richieste di
risarcimento

Nel caso in cui, durante il **Periodo di assicurazione**, l'**Assicurato** venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una **Richiesta di risarcimento**, potrà darne comunicazione scritta all'**Assicuratore**. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;**
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;**
- (c) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;**
- (d) una stima della Perdita patrimoniale potenziale.**

Nel caso in cui l'**Assicuratore** dovesse accogliere tale comunicazione, tutte le eventuali **Richieste di risarcimento** comunicate ai termini dell'art. 1, e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

3. Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi **Richiesta di risarcimento** in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo **Atto illecito** o a più **Atti illeciti** collegati o continuati; o,
- (b) ad **Atti illeciti** che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

saranno considerati un'unica **Richiesta di risarcimento** ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli **Assicurati**, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Oppure, nel caso in cui l'**Assicurato** dovesse comunicare all'**Assicuratore** ai termini dell'art 1 una **Richiesta di risarcimento**:

- (i) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata; o,
- (ii) in qualsiasi modo riconducibile ad un **Atto illecito** identico o correlato ad un altro **Atto illecito** dal quale è derivata una **Richiesta di risarcimento** precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data della prima **Richiesta di risarcimento**.

4.3 - Difesa e transazioni

1. Gestione della Difesa

L'Assicurato e la Società hanno il dovere di difendersi da qualsiasi Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza. L'Assicuratore non ha alcun obbligo di difesa ma:

- (a) anticiperà i Costi di difesa secondo le modalità previste dall'art 4.3.2;**
- (b) avrà il diritto – previa comunicazione scritta - di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa e/o nell'eventuale transazione di una Richiesta di risarcimento.**

In ogni caso l'Assicurato e la Società dovranno, a proprie spese, fornire all'Assicuratore

- (i) tutta l'assistenza necessaria; e,**
- (ii) attivarsi per porre in essere tutte le necessarie azioni per attenuare le conseguenze di una Richiesta di risarcimento.**

2. Anticipo dei costi di difesa e dei Costi di ripristino della reputazione

L'Assicuratore anticiperà i Costi di difesa, Costi di ripristino della reputazione ed i Costi di indagine preventivamente approvati sostenuti in relazione ad una Richiesta di risarcimento rientrante nell'oggetto della presente polizza, prima della sua conclusione definitiva e man mano che vengono sostenuti.

In ogni caso l'Assicuratore non sarà tenuto ad anticipare tali costi nel caso in cui;

- (a) lo stesso abbia negato l'operatività della copertura assicurativa; o**
- (b) l'anticipo richiesto dovesse superare:**
 - (i) per quanto riguarda i Costi di Difesa, quanto previsto dall'art. 1917, comma 3, c.c.**
 - (ii) per quanto riguarda le Spese per il ripristino della reputazione ed i Costi di Indagine, i sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di polizza**

In caso di disaccordo tra Assicurato ed Assicuratore in merito all'ammontare di tale anticipo, quest'ultimo anticiperà i costi sulla base di quanto ritiene equo ed appropriato. E' comunque fatta salva la possibilità di concordare o definire un importo diverso sulla base dei principi contenuti

nella presente polizza.

In ogni caso gli anticipi ricevuti dovranno essere rimborsati all'Assicuratore nel caso in cui l'Assicurato non ne avesse avuto diritto.

3. **Transazione** ***Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore.***

L'Assicuratore non potrà negare senza giusta causa il proprio consenso alla transazione o accordo giudiziale, a condizione che gli sia stato consentito di valutare la possibilità di associarsi con l'Assicurato e la Società nella difesa ed in qualsiasi discussione e negoziazione concernente tale transazione o accordo giudiziario.

L'Assicuratore ha la facoltà di condurre indagini e previo consenso scritto dell'Assicurato può transare una **Richiesta di risarcimento**.

4. **Surroga e Recuperi**

L'Assicuratore che ha effettuato pagamenti sulla base della presente polizza è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare degli stessi, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Nel caso in cui l'Assicuratore dovesse recuperare somme eccedenti i pagamenti effettuati sulla base della presente polizza, le stessi saranno versate all'Assicurato previa deduzione dei costi sostenuti.

L'Assicuratore avrà inoltre il diritto di surroga nei confronti di un **Assicurato** nel caso in cui lo stesso:

- (a) abbia ottenuto quanto indicato alla lettera (a) dell'articolo 5.1; o,
- (b) abbia commesso quanto indicato alla lettera (b) dell'articolo 5.1.

4.4 - Massimale e Ripartizione

1. **Massimale** Il Massimale indicato al punto 4 del Frontespizio di polizza rappresenta in aggregato la somma massima che l'Assicuratore pagherà per tutte garanzie prestate all'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, in conseguenza di Richieste di risarcimento presentate contro gli Assicurati durante il Periodo di assicurazione ed il Periodo di osservazione (qualora applicabile).
- I sotto limiti indicati al punto 4 lettere a) e b) del Frontespizio di polizza sono ricompresi e non in aggiunta al Massimale.***
2. **Ripartizione** Escluso quanto previsto dall'Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione, garanzia C (Rimborso all'azienda), l'Assicuratore ***non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Società***. Conseguentemente, nel caso in cui una **Richiesta di risarcimento** dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della presente polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la **Società**, gli **Assicurati** e l'**Assicuratore** faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un'equa ripartizione tra gli stessi delle **Perdite patrimoniali** e dei **Costi di difesa** inerenti alle fattispecie sopra menzionate.

Articolo 5 - Esclusioni

Ai sensi della presente Polizza l'Assicuratore non sarà tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali riconducibili a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato in qualsiasi modo riconducibile:

- 1. Condotta**
- (a) al conseguimento da parte di un Assicurato di qualsiasi profitto o vantaggio a cui lo stesso non avesse legalmente diritto;**
 - (b) ad azioni, errori, omissioni dolose o violazioni dolose di disposizioni legislative da parte di un Assicurato.**

L'esclusione opererà esclusivamente nel caso in cui quanto indicato alle lettere (a) e (b) siano confermate mediante sentenza passata in giudicato, arbitrato od altro provvedimento definitivo, od in seguito ad ammissione da parte dell'Assicurato.

- 2. Fatti noti,
Circostanze e
precedenti
Richieste di
risarcimento**

- (a) a qualsiasi fatto o circostanza reale o presunta da cui, antecedentemente alla data di continuità della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una Richiesta di risarcimento;**
- (b) a qualsiasi controversia pendente o Richiesta di risarcimento ricevuta antecedentemente alla data di decorrenza della presente polizza o che sia conseguenza diretta o indiretta o abbia ad oggetto i medesimi fatti delle stesse.**

Ai sensi della presente clausola l'espressione "controversia" significa qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentare o qualsiasi indagine, esame, inchiesta, arbitrato o decisione giudiziaria.

- 3. Danno a
persone e/o
cose**

- (a) a infortuni, malattia, sofferenza psicologica (eccezion fatta per gli Errori nella gestione dei rapporti di lavoro);**
- (b) a danni a, distruzione o perdita d'uso di beni mobili ed immobili, ivi incluso l'ambiente (eccezion fatta per i costi di difesa relativi ad una richiesta di risarcimento derivante dalla dispersione di sostanze inquinanti con un sottolimito pari al 20% del Massimale di polizza e con un massimo di € 100.000,00)**

- 4.
Responsabilità
amministrativo-
contabile**

Alla responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Assicurato. Tale esclusione è applicabile unicamente alle società a partecipazione pubblica.

- 5.
Paesi OFAC**

a cittadini, società o governi dei seguenti paesi: (a titolo esemplificativo) Cuba, Iran, Corea del Nord, Myanmar, Sudan, Libia e Siria, contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America).

Si conviene inoltre che l'Assicuratore non sarà tenuto:

- al pagamento di qualsiasi somma dovuta a qualunque persona fisica o persona giuridica che sia stata dichiarata non idonea a ricevere vantaggi o benefici economici in seguito a embargo o sanzioni previste**

- **dall'ONU, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America; oppure, al rimborso di un assicurato che abbia indennizzato tale persona fisica o persona giuridica**

6.

RC

Professionale

o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.

Si precisa che la presente polizza non copre in alcun modo danni, diretti o indiretti, che sono assicurabili da altre polizze come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, incendio, RCT/O, RC inquinamento e infortuni.

Si precisa che nessun **Atto illecito**, stato soggettivo o scopo di un **Assicurato** potrà essere attribuito ad un altro **Assicurato** al fine di determinare l'applicazione delle esclusioni di cui agli articoli **5.1** e **5.2** della presente polizza

L'ASSICURATORE

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le Condizioni Contrattuali di polizza;
- di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, il fascicolo informativo ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli sottoesposti della presente polizza:

Art. 3.1 Inizio e termine della garanzia (principio *claims made*);

Art. 3.2 Rinnovo dell'assicurazione

Art. 3.4 (Altre Assicurazioni);

Art. 3.6 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio);

Art. 3.9 (Modifiche del rischio);

Art. 3.10 (Legge applicabile e foro competente);

Art. 3.11 (Offerta pubblica di titoli);

Art. 4.1.2 (Periodo di osservazione);

Art. 4.1.4 (Richieste di risarcimento relative ad errori nella gestione dei rapporti di lavoro);

Art. 4.2.1 (Comunicazione delle richieste di risarcimento – Clausola *claims made*);

Art. 4.3 (Difesa e transazioni);

Art. 4.4 (Massimale e Ripartizione);

Art. 5 (Esclusioni).

e degli allegati:

A. PERIODO DI OSSERVAZIONE

B. ESCLUSIONE NORD AMERICA

L'ASSICURATORE

IL CONTRAENTE

A. PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durata e premi addizionali del **Periodo di osservazione**:

- (i) 12 mesi pagando il 25% del premio annuale intero; oppure,
- (ii) 24 mesi pagando il 50% del premio annuale intero; oppure,
- (iii) 36 mesi pagando il 75% del premio annuale intero; oppure;
- (iv) 48 mesi pagando il 100% del premio annuale intero; oppure;
- (v) 60 mesi pagando il 125% del premio annuale intero.

B. ESCLUSIONE NORD AMERICA

Di comune accordo tra le Parti si conviene che l'**Assicuratore** non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per **Perdite patrimoniali** derivanti da qualsiasi **Richiesta di risarcimento** nei confronti degli **Assicurati** nel caso in cui l'azione legale o la controversia:

- i) sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada
- ii) derivi dalle attività della **Società** negli USA o in Canada
- iii) sia relativa a **Società controllate o partecipate** in USA o Canada

C – CLAUSOLA BROKER

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi della normativa vigente in materia e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.

Il Contraente e l'Impresa si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare all'Impresa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker. Il pagamento dei premi dovuti all'Impresa, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, viene effettuato dal Contraente al Broker; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile e dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto e le commissioni riconosciute al broker incaricato sono quantificate, al momento attuale, in percentuale sul premio imponibile nella misura pari al 10% (dieci percento).

La remunerazione del broker, è potenzialmente soggetta a variazioni, anche in riduzione, in seguito all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio a condizioni economiche differenti rispetto a quelle attualmente in essere. In tal caso, proporzionalmente, varierà anche il premio lordo di ciascuna polizza.

La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

D – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'ASSICURATORE

IL CONTRAENTE